

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. PREMESSA**

1. L'Autorità, nel giugno 2015, ha ricevuto una segnalazione - successivamente integrata dallo stesso segnalante - da parte di un'impresa operante nella produzione e vendita di calcestruzzo preconfezionato in Piemonte, segnalazione diretta a denunciare un presunto cartello sul prezzo di vendita del cemento.

2. In particolare, il segnalante ha reso noto che, con distinte comunicazioni inviate nel giugno 2015, la Buzzi Unicem S.p.A., la Cementir Italia S.p.A. e la Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. avrebbero comunicato alla clientela un contemporaneo incremento del prezzo del cemento - a far data dal 15 giugno 2015 - del medesimo importo, pari a 9,00 Euro/ton. Analoga comunicazione, per via orale, avrebbe reso anche la Holcim (Italia) S.p.A.

## **II. LE PARTI**

**3.** Buzzi Unicem S.p.A. (di seguito Buzzi) è una società, con sede legale a Casale Monferrato (AL), avente ad oggetto la produzione e il commercio del cemento, della calce e dei materiali di costruzione in genere. La Buzzi è una società quotata nel mercato borsistico nazionale, allo stato controllata dalle *holding* Presa S.p.A. e Fimedi S.p.A. La Buzzi, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, risulta aver realizzato un fatturato consolidato pari a 2,5 miliardi di Euro circa.

**4.** Cementir Italia S.p.A. (di seguito Cementir) è una società, con sede legale a Roma, attiva nel settore della produzione e distribuzione di cemento. La società è controllata dalla Cementir Holding S.p.A., società quotata sulla Borsa italiana. Sulla base dell'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, Cementir risulta aver realizzato un fatturato pari a circa 88,3 milioni di Euro.

**5.** Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (di seguito Cementirossi) è una società, con sede legale a Piacenza, attiva nel settore della produzione, commercio ed applicazioni di cemento, calce e leganti idraulici in genere. La società è controllata dalla Due Mari S.r.l. Sulla base dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, la Cementirossi risulta aver realizzato un fatturato consolidato pari a circa 136,2 milioni di Euro.

**6.** Holcim (Italia) S.p.A. (di seguito Holcim) è una società, con sede legale a Milano, attiva nel settore della produzione e vendita del cemento, calce e leganti idraulici in genere, appartenente al gruppo Holcim e controllata, in specie, dalla Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. La società, sulla base dell'ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, presenta un fatturato pari a circa 72,7 milioni di euro.

## **III. FATTO**

**7.** Dalla documentazione in atti emerge che, con simultanee comunicazioni inviate alla clientela, la Buzzi, la Cementir e la Cementirossi hanno contemporaneamente incrementato il prezzo del cemento (nel seguito anche

“leganti”)<sup>1</sup> di un uguale importo pari a 9 euro/tonnellata, con effetto a far data - identica per tutte le suddette imprese - dal 15 giugno 2015. Le suddette comunicazioni sono rispettivamente datate 1° giugno (Cementir), 3 giugno (Buzzi), e 5 giugno 2015 (Cementirossi). Il relativo testo, peraltro, per due delle imprese - *i.e.*, Buzzi e Cementirossi - presenta un tenore assai simile anche nelle parole utilizzate<sup>2</sup>.

**8.** Analogo comportamento, per quanto riferito dal segnalante, sarebbe stato tenuto anche da Holcim, la quale pure avrebbe, nel medesimo periodo, innalzato in modo corrispondente il prezzo di vendita del cemento.

## IV. VALUTAZIONI

### A. *Il mercato rilevante*

**9.** Dal punto di vista merceologico, il mercato interessato dalle condotte delle Parti coincide con quello della produzione e vendita del cemento.

**10.** Il cemento deriva sinteticamente dalla frantumazione di alcune materie prime (calcare, marna, etc.), dalla loro omogeneizzazione e cottura, onde ottenere il semilavorato denominato *clinker*<sup>3</sup>. Detto semilavorato, con l’aggiunta di opportuni correttivi (nel caso anche caratterizzanti), viene poi macinato per ottenere il cemento nelle sue varie tipologie, diverse per composizione chimica e caratterizzazione fisico/meccanica. Nonostante l’esistenza di diverse tipologie di cemento in rapporto alla composizione chimica del prodotto, nonché alle caratteristiche meccaniche e fisiche che ne determinano le funzioni d’uso specifiche (cementi normali, ad alta resistenza, speciali), il cemento rimane un prodotto sostanzialmente omogeneo<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> La comunicazione inviata da Buzzi e da Cementirossi riferisce unitariamente l’aumento dei prezzi ai “leganti”; per converso, Cementir distingue i “cementi confezionati in sacchi” dai “cementi sfusi”, applicando peraltro il medesimo incremento di prezzo pari a 9 euro/ton per entrambe le categorie.

<sup>2</sup> Si legge infatti nella comunicazione a firma Buzzi: “*Gentile Cliente, siamo con la presente a comunicarLe che a far data dal 15 giugno 2015 le quotazioni dei leganti a Lei riservate subiranno un aumento pari a €/t. 9,00 (nove/00)*”; analogamente, il testo della lettera inviata da Cementirossi è del seguente tenore: “*spett.le cliente siamo con la presente a comunicarLe che a far data dal 15 giugno 2015 le quotazioni dei leganti a Lei riservate subiranno una variazione in aumento pari a €/ton. 9,00*”.

<sup>3</sup> Il processo produttivo trasforma materiali inerti, pietra e argilla con due macinazioni fini e una cottura ad altissima temperatura. Il costo dell’energia rappresenta, in tale contesto, oltre la metà del costo totale di produzione. Nel 2014 il costo dell’energia elettrica è stato pari al 24% del fatturato. Il fabbisogno di energia termica è invece soddisfatto in misura preponderante mediante l’utilizzo di carbone. Cfr. la Relazione annuale 2014 Aitec, pag. 60.

<sup>4</sup> Nel 2014, in Italia, il 67,5% della produzione ha riguardato il cemento di tipo Portland di miscela e il 14,4% il cemento Portland, con prevalenza dei cementi ad alta ed altissima resistenza (classi 42,5 e 52,5). Il

**11.** L'offerta di cemento è individuata dalle imprese che dispongono di stabilimenti per la produzione di cemento (a ciclo completo e per la macinazione del semilavorato, il *clinker* appunto) e di terminali per la ricezione via mare del cemento. La produzione nazionale di cemento è stata, nel 2014, di circa 21,5 milioni di tonnellate. Gli scambi con l'estero di cemento sono limitati. Nel 2014 le importazioni hanno rappresentato il 3,8% dei consumi nazionali (in riduzione rispetto al 2013) e le esportazioni il 10% circa della produzione nazionale<sup>5</sup>.

**12.** La domanda di cemento è principalmente individuata dai produttori di calcestruzzo e dall'industria delle costruzioni nella quale il cemento è utilizzato come legante idraulico<sup>6</sup>.

**13.** Nell'industria del cemento, a causa dell'elevato rapporto tra peso e prezzo del prodotto, i costi di trasporto hanno un'alta incidenza rispetto a quelli unitari di produzione<sup>7</sup>. Tale fattore comporta che, in generale, la più ampia parte delle vendite sia realizzata a una distanza che non supera i 150 km rispetto al relativo stabilimento o terminale, e la restante parte prevalentemente non oltre i 250 km<sup>8</sup>.

**14.** Ai fini delle valutazioni che qui interessano in relazione alle condotte prese ad esame, vale porre in risalto come, secondo consolidata giurisprudenza, nell'ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa stessa a circoscrivere il mercato su cui l'illecito è commesso: la definizione dell'ambito merceologico e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è, infatti, funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito stesso<sup>9</sup>.

**15.** In tale prospettiva, poiché gli stabilimenti produttivi che risultano allo stato direttamente coinvolti dagli aumenti di prezzo sono localizzati in diverse regioni dell'area Nord-Ovest del Paese e nell'Emilia Romagna, l'ambito territoriale che già allo stato appare interessato dalle condotte

---

72,6% di cemento è stato venduto sfuso (piuttosto che in sacco). Cfr. la Relazione annuale 2014 Aitec, pag. 35 e 36.

<sup>5</sup> Le esportazioni sono principalmente destinate ad Algeria, Libia e Francia. Cfr. Relazione annuale 2014 AITEC, pag. 31.

<sup>6</sup> Cfr. la Relazione annuale 2014 Aitec, pag. 37 e 38.

<sup>7</sup> Cfr. la Relazione annuale 2014 Aitec, pag. 43: "Per il settore cementiero l'autotrasporto rappresenta un elemento di fondamentale importanza, il cui costo raggiunge una percentuale rilevante del valore del prodotto consegnato (fino al 25-30%)".

<sup>8</sup> Cfr. il caso Comunitario COMP/M.7252-Holcim/Lafarge, Decisione C(2014)9962 final del 15.12.2014.

<sup>9</sup> Cfr., da ultimo, la sent. C.d.S., 13 giugno 2014, n. 3032, I731- Gare campane.

coincide con una parte rilevante del mercato nazionale. Peraltro, considerando la dimensione di alcune delle Parti, nonché la loro diffusa presenza e attività sull'intero territorio nazionale, non può escludersi che le parallele condotte commerciali si estendano a un ancor più ampio ambito geografico, fino a ricomprendere l'intero territorio nazionale.

### ***B. Il coordinamento delle politiche commerciali***

**16.** Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non può escludersi l'esistenza di un'intesa tra alcuni dei principali produttori nazionali di cemento<sup>10</sup>, avente ad oggetto il coordinamento nella determinazione dei relativi prezzi di vendita.

**17.** Dalle evidenze in atti, infatti, sembra emergere come, quanto meno nel corso del 2015, le Parti abbiano determinato parallelamente l'aumento del prezzo di vendita del cemento incrementandolo simultaneamente e in egual misura.

**18.** Detto aumento parallelo non pare peraltro avere altre e diverse giustificazioni economiche.

**19.** La condotta in esame consente, quindi, di ipotizzare l'esistenza di una concertazione orizzontale tra le società concorrenti Buzzi, Cementir, Cementirossi e Holcim, volta a limitare il confronto competitivo tra le stesse attraverso la concertazione delle rispettive politiche commerciali e realizzata, quanto meno, mediante la condivisione nella determinazione dei prezzi di vendita del cemento, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

### ***C. L'applicabilità del diritto europeo***

**20.** In base alle evidenze in atti, pur non potendo escludersi che la presunta collusione fra le Parti abbia insistito sull'intero territorio nazionale, essa ha riguardato, quanto meno, una zona rilevante del mercato interno, posta peraltro nelle vicinanze dei confini nazionali. La presunta intesa avrebbe quindi, per sua stessa natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato CE (ora TFUE) e determinando un pregiudizio al commercio tra Stati membri che giustifica la contestazione della violazione dell'art. 101 TFUE.

---

<sup>10</sup> Cfr. la Relazione annuale 2014 Aitec, pag. 40, in relazione alla dimensione delle Parti.

RITENUTO, pertanto, che la condotta sopra descritta, posta in essere dalle imprese Buzzi Unicem S.p.A., Cementir Italia S.p.A., Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. e Holcim (Italia) S.p.A. è suscettibile di costituire violazione dell'articolo 101 del TFUE;

### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Buzzi Unicem S.p.A., Cementir Italia S.p.A., Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. e Holcim (Italia) S.p.A. per accertare l'esistenza di un'intesa in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Urso;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia e Industria di Base, Direzione Generale Concorrenza, di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2016.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*